

**COMUNE DI BIENNO**

*Provincia di Brescia*



**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**N° 16 del 23/05/2020**

**OGGETTO:** TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020 -.

Adunanza ore **11:45**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MAUGERI MASSIMO	SINDACO	X	
BETTONI OTTAVIO	VICE SINDACO	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI ISACCO	CONSIGLIERE	X	
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
PINI GERMANO	CONSIGLIERE	X	
BONALI DOMENICA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
BELICINI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	

Presenti : 13    Assenti: 0

Presiede il Sindaco Dr. Massimo Maugeri.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Scelli Paolo

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020 -.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 17.06.1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 21.02.1994 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Ritenuto di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate con la deliberazione di C.C. n. 53 del 28.09.1998 ed applicate nell'anno 2019;

Considerato che pur mantenendo inalterate le tariffe rispetto all'anno 2019 si ritiene comunque utile confermare attraverso il presente atto deliberativo le tariffe per l'anno 2020;

Atteso che la Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) non ha prorogato per l'anno 2019 quanto disposto dall'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 che recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Appreso pertanto che dall'anno d'imposta 2019 è stato rimosso il blocco dei tributi locali;

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18 art. 107 comma 2 (decreto cura Italia) con il quale è stato disposto il rinvio al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Atteso che con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 56/2014 e che questa norma è entrata in vigore il 23 aprile 2016;

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

Visto in particolare il comma 132 che così recita: "I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune".

Considerato che la fusione è avvenuta nel corso dell'anno 2016 e per detto anno si è provveduto all'applicazione di aliquote differenziate per i due ex territori al fine di non comportare disagio ai contribuenti;

Stabilito che dall'anno 2017 non si è inteso mantenere regolamenti, tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione ma si sono resi detti regolamenti, tributi e tariffe omogenei su tutto il territorio del Comune di Bienno;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2018 con la quale si è stabilita la volontà politico – amministrativa di non avvalersi dall'anno 2018 e successivi della facoltà di cui alla Legge 07 aprile 2014 n. 56 comma 132 “I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune” ma bensì di adottare per la IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI un unico regolamento nonché tariffe e categorie unificate su tutto il territorio del Comune di Bienno così come costituito con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9.

Considerato pertanto che il Comune di Prestine, a seguito della fusione, è stato soppresso ed incorporato nel Comune di Bienno e che di conseguenza tariffe e regolamenti da esso approvati prima della fusione sono da considerarsi non più vigenti;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2020;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa;

### **DELIBERA**

1) di stabilire, per l'anno 2020 e con decorrenza 01.01.2020, le medesime tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni già in vigore nell'anno 2019;

2) di stabilire che dette tariffe si applicano su tutto il territorio del Comune di Bienno così come costituito con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 con la quale il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno;

3) di dare atto dei pareri espressi in premessa;

4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di poter dare con urgenza esecuzione al provvedimento approvato nell'interesse anche dei cittadini, in seguito a separata unanime e favorevole votazione palesemente espressa.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
Dr. Massimo Maugeri

**Il Segretario Comunale**  
Scelli Paolo

---

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/05/2020 al 13/06/2020 n° \_\_\_\_\_

Lì, 29/05/2020

**Il Responsabile del procedimento**  
Gatti Loretta

---

[ ] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Lì,

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Stanzione Giovanni

---

[ ] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, 23/06/2020

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Stanzione Giovanni

---